

Metodo di calcolo

Obiettivo a - numero di segnalazioni di donatori registrato nelle regioni nell'anno di riferimento (2024)

N - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di donatori segnalati nella regione di residenza nell'anno di riferimento (2024) diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp di organi perfusi rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo A}$$

Obiettivo B1: numero di organi perfusi nell'anno di riferimento (2024) in ciascuna regione

N - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione (fonte dati SIT)

pmp (popolazione per milione) - numero assoluto di organi sottoposti a trattamento con dispositivi medici per perfusione nell'anno di riferimento (2024) della regione diviso la popolazione residente nella regione, escluse le pubblica amministrazione di Trento e Bolzano (fonte dati: ISTAT, SIT) per 1.000.000:

$$pmp = (N / \text{residenti nella regione anno di riferimento}) * 1.000.000$$

contributo % - percentuale di pmp della regione rispetto alla somma dei pmp regionali:

$$\text{contributo \%} = [pmp \text{ della Regione} / \text{Somma (pmp di tutte le regioni)}] * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo B1

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo B1:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo B1}$$

Obiettivo A+B2 - popolazione residente al 1° gennaio dell'anno di riferimento (anno in corso)

contributo % - percentuale di popolazione regionale sulla popolazione nazionale, escluse le P.A. di Trento e Bolzano. L'anno di riferimento è l'anno in corso. Fonte dati ISTAT:

$$\text{contributo \%} = (\text{Popolazione della Regione} / \text{Popolazione nazionale}) * 100$$

Quota di attribuzione - quota del fondo attribuito alla regione per l'obiettivo A+B2

Per ciascuna regione viene moltiplicato il contributo % per il fondo complessivo attribuito all'obiettivo A+B2:

$$\text{Quota di attribuzione} = \text{contributo \%} * \text{totale fondo Obiettivo A+B2}$$

Ripartizione complessiva

Somma per regione delle Quote di attribuzione degli obiettivi A, B1 e A+B2

26A04295

ORDINANZA 16 luglio 2026.

Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con il quale si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera u);

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179, recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;

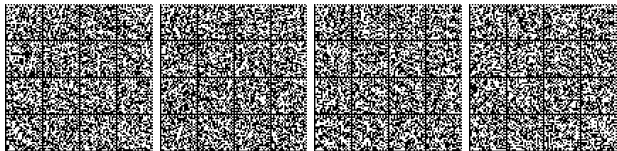
Visti gli articoli 440, 452-bis, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi



dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016» e successive modificazioni;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 6 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2025, recante «Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 2025, n. 212;

Visto l'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2009, n. 225, che prevede l'attivazione del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso la sede territoriale di Grosseto dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT);

Preso atto dell'attivazione del Portale nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali, presso il Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) a seguito dell'ordinanza 12 luglio 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'On. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – del 10 marzo 2023, n. 5, con il quale, all'arti-

colo 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerati gli elementi emersi a seguito degli studi effettuati dal centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT), e, in particolare i dati contenuti nel Report 2024- Avvelenamenti dolosi degli animali- realizzato attraverso l'analisi dei contributi forniti da tutti gli Istituti zooprofilattici sperimentali per mezzo della geolocalizzazione e della mappatura degli episodi di avvelenamento, dai quali risulta la perdurante emergenza e quindi il serio rischio di avvelenamento per la popolazione umana, per gli animali o un grave rischio di inquinamento ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;

Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche o nocive o materiali nocivi abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;

Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;

Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;

Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 8 agosto 2025 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 28 agosto 2026.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2026

Il Sottosegretario di Stato: GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 827

26A04616

